



AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 458 del 22/07/2026

OGGETTO: Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta in un tratto di via Bosco a Capodimonte, dalle ore 08:00 del 25 luglio 2026 alle ore 03:00 del 26 luglio 2026, in occasione dei festeggiamenti organizzati per la “Festa di Sant’Anna”

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che, con Ordinanza Sindacale n. 603 del 06/04/2007, è già istituito in Via Bosco di Capodimonte, dalla confluenza con via Miano a quella con vico S. Maria delle Grazie, il divieto di transito veicolare nei giorni festivi e domenicali dalle ore 8:00 alle ore 14:00 ad esclusione dei mezzi di soccorso e delle autovetture dei cittadini con posto auto fuori sede stradale.

Visto che la Municipalità 3, con nota prot. PG/2026/624152 del 05/06/2026, ha trasmesso il verbale della riunione del 03/06/2026, relativo ai festeggiamenti organizzati per la “Festa di Sant’Anna” del prossimo 25/07/2026, nel corso della quale i Servizi convocati hanno concordato di estendere tale dispositivo di traffico dalle ore 08:00 del 25 luglio 2026 alle ore 03:00 del 26 luglio 2026, integrandolo - sempre dalle ore 08:00 del 25 luglio 2026 alle ore 03:00 del 26 luglio 2026 - col divieto di sosta, con rimozione coatta su ambo i lati, in via Bosco di Capodimonte, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Miano e l’intersezione con vico S. Maria delle Grazie.

Visto che il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi è stato approvato dalla “*Conferenza Permanente dei Servizi per l’organizzazione dei piani di traffico relativi all’attivazione dei cantieri di lavoro e delle manifestazioni*” nella seduta del 21/07/2026

Ritenuto, a seguito di quanto esposto, che è necessario adottare il provvedimento indicato nella parte dispositiva del presente atto.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ORDINA

ISTITUIRE in Via Bosco di Capodimonte, dalla confluenza con via Miano a quella con vico S. Maria delle Grazie, dalle ore 08:00 del 25 luglio 2026 alle ore 03:00 del 26 luglio 2026:

1. il divieto di transito veicolare, ad esclusione dei mezzi di soccorso e delle autovetture dei cittadini con posto auto fuori sede stradale;
2. il divieto di sosta, con rimozione coatta su ambo i lati.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica.

La segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo provvisorio di circolazione, compresa quella indicante i percorsi alternativi, e quant'altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale durante l'evento, sarà apposta, secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Polizia Locale, a cura del Responsabile Tecnico dell'evento, che ne curerà anche la successiva rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi e della segnaletica preesistente.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico l'Autorità di P.S potrà valutare ed adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare l'orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza.

Per particolari esigenze connesse alla disciplina e alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale la Polizia Locale è autorizzata ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare l'orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 e 12 bis del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento è emanato ai soli fini viabilistici e non costituisce titolo abilitativo per lo svolgimento della manifestazione.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile Area Infrastrutture
Ing. Edoardo Fusco

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.